

Capitolo V-Disposizioni finali

Articolo 17 - Entrata in vigore e durata

Ciascuna Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente, per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica del presente Accordo che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.

Il presente Accordo è valido per un anno e sarà tacitamente rinnovato annualmente, salvo denuncia di una delle due Parti Contraenti, da notificare al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità.

Articolo 18 - Disposizione abrogatoria

Il presente Accordo abroga, a partire dalla data della sua entrata in vigore, l'Accordo in materia di trasporto internazionale su strada concluso tra il governo della Repubblica tunisina e il governo della Repubblica italiana in data 28 novembre 1990 a Tunisi.

Articolo 19 - Clausola di compatibilità

La cooperazione fra le Parti Contraenti in tutte le aree oggetto del presente accordo avviene nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali vigenti.

L'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti alle due Parti Contraenti da altri impegni internazionali e verrà applicato nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica Italiana all'Unione Europea..

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma il 9 febbraio 2017 in lingua araba, italiana e francese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra le versioni araba e italiana, il testo francese prevale come comune riferimento.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Angelino Alfano

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale



Per il Governo della Repubblica Tunisiaa

Khemales Jhinaoui

Ministro degli Affari Esteri

